CAMERA DEI DEPUTATI N. 737

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TASSONE, TORCHIO

Nuove norme in materia di accesso alla qualifica di primo dirigente nelle amministrazioni dello Stato

Presentata il 13 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attuale normativa di accesso alla dirigenza dello Stato, introdotta dalla legge 10 luglio 1984, n. 301, si è rivelata totalmente inidonea ad una reale selezione delle professionalità manageriali nella pubblica amministrazione, caratterizzandosi per la lentezza esasperante delle procedure e per l'elevato costo sommerso delle medesime, con grave pregiudizio per l'erario, l'amministrazione, l'utenza e i diretti interessati.

La legge in questione fin dalla sua nascita si palesava di difficile attuazione per l'eccessivo numero di modalità previste per l'accesso alla dirigenza (concorso speciale per esami, corso-concorso, concorso pubblico per titoli ed esami), laddove la legge precedente del 30 settembre 1978, n. 583, prevedeva, quale sola forma di accesso, lo scrutinio per merito comparativo.

Con il concorso pubblico per titoli ed esami si intendeva dare la possibilità a dipendenti da pubbliche amministrazioni, da enti pubblici, professori ed assistenti universitari, liberi professionisti, dirigenti di imprese pubbliche e private, di accedere alla dirigenza statale volendosi convogliare verso la stessa esperienze estranee all'apparato burocratico, capaci di creare un ricambio di idee e mentalità all'interno di detto apparato.

L'obiettivo anche se a prima vista poteva sembrare apprezzabile, non era perseguibile: a distanza di quasi nove anni dall'entrata in vigore della legge n. 301 del 1984, non si è a conoscenza di liberi professionisti, professori universitari, dirigenti di imprese pubbliche o private, divenuti primi dirigenti a seguito di pubblico concorso.

Le strutture cui appartengono dette persone offrono condizioni di lavoro, sod-

disfazioni sul piano estimativo e retributivo e possibilità di carriera che sono di gran lunga più favorevoli di quelle che troverebbero nell'ambito delle strutture statali.

L'impossibilità quindi che il concorso aperto all'esterno possa conseguire il risultato cui era finalizzato suggerisce l'inevitabile sua eliminazione.

Anche l'altro sistema, quello del corso-concorso, non è esente da profonde critiche.

Qual è la funzione del corso di formazione dirigenziale ? Non certo quella di selezionare i più preparati in quanto, come è noto, i candidati ammessi al corso hanno sempre superato le prove che il corso richiede per la nomina a primo dirigente.

La selezione, dunque, viene operata a monte con la valutazione dei titoli, che non è certo il sistema più rapido e funzionale per la scelta dei dirigenti.

L'esperienza quasi decennale ha dimostrato che la procedura è molto lenta; le commissioni sono chiamate ad esaminare le posizioni di numerosissimi candidati e, quindi, una grande quantità di titoli.

La valutazione dei titoli determina assurdo dispendio di tempo e distrae dallo svolgimento dei compiti istituzionali tanti dirigenti generali ed alti magistrati amministrativi.

La riprova della lentezza è data dalla constatazione che presso molte amministrazioni con notevole ritardo si è riusciti a formare le graduatorie per l'ammissione al corso relativo ai posti disponibili al 31 dicembre 1984.

La necessità quindi di coprire in tempi brevi i posti di primo dirigente vacanti, nonché la considerazione che nella pubblica amministrazione vi sono settori di attività nell'ambito dei quali la formazione dei titoli è oggettivamente diversa per cui molti funzionari possono risultare avvantaggiati rispetto ad altri per minori carichi di lavoro e diversa collocazione di servizio, postulano l'esigenza di un ripristino, per l'accesso alla dirigenza, dello scrutinio per merito comparativo di cui alla precedente legge n. 583 del 1978.

Questo tipo di procedura dovrebbe essere riservato ai funzionari del ruolo ad esaurimento e a quelli aventi titolo all'inquadramento nella nona qualifica funzionale che, secondo la normativa introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, recettivo dell'accordo per il contratto dello Stato, svolgono funzioni sostanzialmente dirigenziali o dirigenziali vicarie.

L'approvazione della presente proposta di legge oltre a realizzare notevoli economie per il bilancio dello Stato per l'eliminazione dei costi derivanti dall'espletamento del concorso per titoli ed esami e del corso-concorso, metterà in condizione la pubblica amministrazione di avvalersi di dirigenti capaci e preparati dotati della opportuna esperienza per migliorare l'azione amministrativa al servizio dei cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di primo dirigente delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, è conferita:

a) per il 75 per cento dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i funzionari delle ex carriere direttive della stessa amministrazione appartenenti ai ruoli ad esaurimento nonché quelli inquadrati nella nona qualifica funzionale, con almeno nove anni e sei mesi di anzianità di servizio;

b) per il 25 per cento con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

2. I primi dirigenti, dopo la nomina, devono frequentare i corsi di aggiornamento predisposti dall'amministrazione per un periodo complessivo non inferiore a tre mesi, anche non continuativi.